

vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica e finanziaria e attuativa del programma stesso.

10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.

11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e gli Enti locali, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

12. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo degli EE.LL. provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo.

13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto art. 3 bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.”

3. (Alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali) All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "a vocazione agricola" sono inserite le seguenti parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,"

All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "terreni alienati" sono inserite le seguenti "ai sensi del presente articolo"

All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente capoverso: "Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori di agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327."

All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti " , anche su richiesta dei soggetti interessati"

All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "aventi destinazione agricola" sono sostituite "a vocazione agricola e agricoli"

4. (Modifiche all'art 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti:

"c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate."

5. (Manutentore Unico) All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "1 gennaio 2012" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013";

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole "limiti stabiliti dalla normativa vigente, " sono inserite le seguenti "dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi

siano ricompresi nel piano generale degli interventi.”

c) al comma 8, dopo le parole “manutenzione ordinaria e straordinaria” le parole “si avvale” sono soppresse e sono inserite le seguenti parole “può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio può avvalersi”.

6. (**Abitazione malsane**) Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “nonché agli alloggi di cui al comma 442” sono soppresse.

7. (**Semplificazione normativa per l’attuazione dei piani di razionalizzazione**) Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole “nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici” sono soppresse.

Il comma 4 dell’art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Al comma 4 dell’art. 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).

~~8. (**Immobili della difesa da vendere per la restituzione dell’anticipazione a Roma capitale**) All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 196 bis sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) al primo periodo le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2012”;~~

~~b) i periodi dal secondo al sesto sono sostituiti dai seguenti:~~

~~“Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo di intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della Difesa e Roma Capitale sono trasferiti dall’Agenzia del Demanio in proprietà Roma Capitale per essere alienati, entro il 31 dicembre 2012, previa valorizzazione, secondo criteri e valori di mercato. Il ricavato della predetta vendita è versato al bilancio dello Stato fino alla concorrenza dell’anticipazione concessa ai sensi del presente comma e di quelli che seguono. Nel caso le somme rinvenienti dalla vendita degli immobili siano insufficienti rispetto allo scopo, Roma Capitale cede, per la restante parte e fino alla concorrenza dell’importo anticipato, in proprietà allo Stato immobili di proprietà comunale condotti in locazione passiva da amministrazioni statali o comunque idonei ad essere destinati ad uso governativo.~~

9. (**Federalismo demaniale- Patrimonio culturale**) All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole “In sede di prima applicazione del presente decreto”; le parole “entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti parole: “presentazione della domanda di trasferimento”.

Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali

Art. 28

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

1. All'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successive a quello di iscrizione in bilancio."
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con le seguenti ulteriori misure:
 - a) le regioni a statuto ordinario per 2.100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012;
 - b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.035 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012;
 - c) le province per 415 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012;
 - d) i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per 1.450 milioni di euro, per l'anno 2012;
 - e) i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti per 1.450 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013.
3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a **21,4** per cento per l'anno 2012 e a **24,6** per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a **19,4** per cento per l'anno 2012 e a **18,7** per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a **18,7** per cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.";
 - b) l'ultimo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: "Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori: a) per le province, a **21,8** per cento per l'anno 2012 e a **25,0** per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a **19,8** per cento per l'anno 2012 e a **19,1** per cento per gli anni 2013 e successivi; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a **19,1** per cento."
4. All'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la tabella di cui al comma 2 è sostituita dalla seguente:"

(in migliaia di euro)		
Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria		
REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	101.064	131.438
BASILICATA	70.067	91.124
CALABRIA	140.394	182.586
CAMPANIA	375.761	488.689
EMILIA ROMAGNA	188.996	245.793
LIGURIA	89.390	116.254
LAZIO	455.800	592.782
LOMBARDIA	365.879	475.831
MARCHE	84.865	110.371
MOLISE	35.881	46.664
PIEMONTE	263.084	342.151
PUGLIA	208.938	271.728
TOSCANA	180.182	234.330
UMBRIA	77.602	100.922
VENETO	207.097	269.337
TOTALE	2.845.000	3.700.000

b) la tabella di cui al comma 3 è sostituita dalla seguente: “

(in migliaia di euro)		
Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa		
REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	101.416	131.894
BASILICATA	79.316	103.151
CALABRIA	150.888	196.232
CAMPANIA	340.965	443.433
EMILIA ROMAGNA	223.896	291.183
LIGURIA	109.550	142.471
LAZIO	265.555	345.363
LOMBARDIA	451.393	587.051
MARCHE	90.543	117.755
MOLISE	39.738	51.682
PIEMONTE	299.363	389.330
PUGLIA	178.811	232.547
TOSCANA	221.455	288.010
UMBRIA	74.780	97.255
VENETO	217.331	282.643
TOTALE	2.845.000	3.700.000

c) la tabella di cui al comma 10 è sostituita dalla seguente: “

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011								
AUTONOMIE SPECIALI	2012				2013 e successivi			
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Ulteriore contributo	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Ulteriore contributo	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	153.800	455.363	59.347	297.198	153.800	510.345
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	145.630	452.197	77.217	281.411	145.630	504.258
SARDEGNA	76.690	237.544	150.833	465.067	76.690	291.466	150.834	518.990
SICILIA	198.582	572.826	363.727	1.135.135	198.582	702.853	363.726	1.265.161
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	17.507	49.615	4.537	33.829	17.506	55.872
TRENTO	59.346	225.462	143.161	427.969	59.346	276.641	143.162	479.149
VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	60.342	179.654	24.281	116.602	60.342	201.225
TOTALE	500.000	1.630.000	1.035.000	3.165.000	500.000	2.000.000	1.035.000	3.535.000

5. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ivi incluse quelle trasferite a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione regionale, a decorrere dal 2012, sono ulteriormente ridotte in misura pari a 2.100 milioni di euro annui. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il predetto termine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

6. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 1.035 milioni annui, anche in termini di saldo netto da finanziare.

7. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole " entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

9. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

10. Gli importi delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9 da operare nei confronti degli enti locali delle

regioni Siciliana e Sardegna sono individuati dal Ministero dell'interno proporzionalmente al complesso delle assegnazioni.

11. Gli importi delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9 da operare nei confronti di ciascun ente locale delle Regioni a statuto ordinario sono stabilite in sede di riparto dei rispettivi fondi sperimentali e perequativi.

12. La riduzione di cui al comma 4 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è incrementata della riduzione prevista dai commi 10 e 11.

13. Il comma 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.

Art. 29**Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria**

1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento allo sviluppo di progetti informatici, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
3.EDITORIA

Capo VIII Esigenze indifferibili**Art. 30****Esigenze indifferibili**

1. **(missioni di pace)** All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle parole "1.400 milioni". Al relativo onere si provvede con utilizzo delle maggiori entrate di cui agli articoli... del presente provvedimento.
2. **(TPL)** Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009.
3. **(TPL)** Per l'anno 2012, il fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementato di 500 milioni di euro.
4. **(AGEA)** L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, è incrementata di XXX milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Allegato1

TABELLA A - Contributo di solidarietà

Anzianità contributive al 31/12/1995	da 5 a fino a15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

Tabella B - Aliquote di finanziamento

	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21anni	Minore di 21 anni
2012	20,3%	18,4%	17,7%	14,0%
2013	20,6%	19,0%	18,1%	15,0%
2014	20,9%	19,6%	18,5%	16,0%
2015	21,2%	20,2%	18,9%	17,0%
2016	21,5%	20,8%	19,3%	18,0%
2017	21,8%	21,4%	19,7%	19,0%

dal 2018	22,0%	22,0%	20,0%	20,0%

Tabella C

Aliquote di computo

Anni	Aliquota di computo
2012	20,3%
2013	20,6%
2014	20,9%
2015	21,2%
2016	21,5%
2017	21,8%
dal 2018	22,0%